

# **TI\_GERICHTE 52.2001.281 vom 20. März 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-03-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.281](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.281)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.281 du 20 mars 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.281 del 20 marzo 2003

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

della Legge federale sul servizio delle poste; Praxis 2/2001 n. 21; v. analogamente Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 PAmM con rif.). Se l'ultimo giorno del termine cade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è prorogata al prossimo giorno feriale (art. 10 cpv. 3 PAmM). Nelle procedure di ricorso i termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto (art. 13 cpv. 1 lett. b 1. periodo PAmM).

### **E. 1.3**

La decisione 20 giugno 2001, inviata per lettera raccomandata, non è stata ritirata durante il periodo di giacenza di 7 giorni intercorso dal 22 al 29 giugno 2001 (v. busta di intimazione originale, in atti). Il termine ricorsuale ha pertanto iniziato a decorrere il 30 giugno 2001 ed è giunto a scadenza il 14 luglio seguente. Essendo un sabato, il termine va riportato al primo giorno feriale successivo, ossia lunedì 16 luglio 2001 e quindi, per effetto delle ferie giudiziarie, a giovedì 16 agosto 2001. Seppure per motivi diversi da quelli addotti dall'insorgente, il ricorso è pertanto tempestivo e ricevibile in ordine.

### **E. 1.4**

L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito (art. 18 PAmM). Giova tuttavia osservare che non è compito specifico di questo tribunale di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori. Lo si deduce chiaramente dall'art. 65 PAmM, che in caso di accertamenti incompleti gli consente di annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore. 2. Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali che, con attrezzature ed organico proprio, eseguono lavori di sopra- e sottostruttura. Non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini (art. 1 cpv. 2 LEPIC). L'esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2 LEPIC). È istituito un albo delle imprese a garanzia del corretto esercizio della loro attività, nel quale si ha il diritto ad essere iscritti a determinate condizioni stabilite dalla legge (v. art. 3 e rel. LEPIC). Sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura le imprese iscritte all'albo (art. 4 cpv. 1 LEPIC). Non soggiace tuttavia all'applicazione della LEPIC, l'esecuzione, a titolo professionale, di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti. Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non

superano l'importo di fr. 30'000.-- (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPIC). La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla \_\_\_\_\_ con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.-- e/o la radiazione dall'albo (art. 16 LEPIC). 3. Nell'evenienza concreta la \_\_\_\_\_ ha punito l'insorgente per aver esercitato abusivamente la professione di impresario costruttore lavorando sul cantiere concernente la riattazione e l'ampliamento della casa d'abitazione sita alla particella no. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Le deduzioni della commissione si fondano essenzialmente sulle constatazioni operate dalla polizia, la quale ha accertato la presenza in loco di tre operai della ricorrente, ciò che è pure stato ammesso dal titolare della società \_\_\_\_\_. Al di là di queste risultanze, gli atti non forniscono alcuna indicazione utile a stabilire quali lavori ha effettivamente eseguito la \_\_\_\_\_ e l'entità degli stessi. Al proposito la \_\_\_\_\_ non ha esperito alcun accertamento: non ha interpellato né il progettista, né i proprietari della casa, né il responsabile della DL, né altri che potessero fornire indicazioni utili a dimostrare il fondamento degli addebiti rivolti all'insorgente, né ha prodotto il contratto d'appalto sottoscritto con quest'ultima. L'incarto concernente il rilascio della licenza edilizia nulla muta alla fattispecie. Dallo stesso è solo possibile evincere che i costi per l'intervento in questione erano stati preventivati in fr. 465'000.--. Non è tuttavia dato sapere se i lavori da capomastro sono stati interamente appaltati ed eseguiti dalla ricorrente oppure solo parzialmente. Non è dunque possibile accertare se la tesi ricorsuale, secondo la quale la \_\_\_\_\_ avrebbe eseguito delle opere per poche migliaia di franchi, è fondata. Siffatto modo di procedere, manifestamente lesivo dei più elementari principi che regolano l'attività giurisdizionale in ambito amministrativo e penale, non merita alcuna tutela. In virtù del principio "in dubio pro reo" si giustifica pertanto prosciogliere la ricorrente dall'addebito che le è stato mosso. Il ricorso va pertanto accolto, annullando la decisione impugnata. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 3, 4, 15, 16, 17 LEPIC; 3, 18, 28, 60, 61 e 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, la decisione 20 giugno 2001, no. 003/2001, della Commissione di Vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV LEPIC è annullata. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
La  
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.